

Corte Assise di Brescia, I sezione penale (Pres. Spanò), sentenza nr. 6 del 13.12.2017

Omicidio volontario – precedente fatto ingiusto altrui - attenuante della provocazione ex art. 62 n. 2 c.p. –

È configurabile l'attenuante di cui all'art. 62 n. 2 c.p. nell'ipotesi in cui lo stato d'ira sia costituito dall'alterazione emotiva derivante del "*fatto ingiusto altrui*"; alterazione che può anche protrarsi nel tempo e non essere in rapporto di immediatezza con tale fatto ingiusto.

Tale circostanza, inoltre, può essere riconosciuta anche in caso di sproporzione tra il fatto ingiusto subito dall'imputato e il reato commesso da quest'ultimo in quanto "*l'adeguatezza e proporzione fra le opposte condotte è elemento caratterizzante della legittima difesa e non della provocazione*".

[La Corte Assise di Brescia riconosceva tale attenuante in sede di condanna per un omicidio dell'asserito ladro compiuto da un congiunto della vittima del furto. I Giudici ritenevano che non vi fosse un "*distacco talmente macroscopico tra azione offensiva e reattiva* " *da escludere lo stato d'ira ovvero il nesso di causalità psicologica – Cass. Pen. sez. I, 15.7.2010, n. 30469, Luciano*"]